



COMUNE DI SILIUS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NR. 2 DEL 27.02.2025

COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore, 10:00:00 in Silius, in seduta STRAORDINARIA, si è adunato il Consiglio Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno alla presenza dei sigg.ri:

FORCI ANTONIO	SI
CARTA ANTONIO	SI
PORRU MICHELE	SI
ERRIU GIANMARCO	SI
LECCA DEBORA	SI
PORRU RITA	NO
SCHIRRU OMERO	SI
CARDIA FEDERICO	NO
CARDIA LUISELLA	SI
MULAS MARINO	SI
CONGIU GIAMPIERO	NO
MELIS ELIA	NO
LALLAI RAFFAELE	SI

Presiede l'adunanza il FORCI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale PIREDDU ALESSANDRO.

DELIBERA NR. 2 DEL 27.02.2025

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta l'adunanza.

Il Consiglio comunale

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di istituzione e regolamentazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1. della L. n. 160/2019:

- il comma 744 che conferma che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- il comma 747 che stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749 che, per gli stessi immobili del comma precedente, prevede una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarlo sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Richiamato altresì l'articolo 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura tributaria o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e che il Comune di Barrali rientra in tale fattispecie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2020 avente ad oggetto: *“Modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”*;

Considerato che si intende approvare per l'anno 2025 le aliquote IMU deliberate secondo il seguente prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e determinato conformemente alle modalità previste dal Decreto del 6 settembre 2024;

Viste le riduzioni e detrazioni secondo la tabella riportata:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	ESENTE		
Immobile assimilato all'abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	ESENTE		
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; e sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (Entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	7,29 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto regolarmente registrato ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera c)
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze , (le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (L. 160/2019 art. 1 comma 748)	4,75 per mille	€ 200,00	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	4,75 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliari tenute a disposizione o non locate (esclusi fabbricati Cat. D)	7,29 per mille		
Unità immobiliari concesse in locazione (esclusi fabbricati Cat. D)	7,29 per mille		

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (L. 160/2019 art. 1 comma 753)	7,60 per mille (Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato)		
Aree fabbricabili	7,29 per mille		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (L. 160/2019 art. 1 comma 751)	ESENTI		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 (L. 160/2019 art. 1 comma 750)	ZERO		
Immobili diversi dall'abitazione principale e tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	7,60 per mille		
Terreni agricoli	ESENTI		

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che:

con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole si applicano già dalla costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Visto il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 7 luglio 2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) e

stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economie e delle Finanze;

Considerato che l'articolo 3 del D.M. del 7 luglio 2023 dispone: *I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze il prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. I Comuni possono diversificare le aliquote IMU rispetto a quelle di cui all'art.1, commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art.2.*

Visto il Decreto del Vice Ministro del 6 settembre 2024 con il quale è stato approvato l'Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'Allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2. L'Allegato A del decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.

Considerato che ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025.

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Il Sindaco legge il punto all'ordine del giorno ed espone il contenuto della proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dei presenti:

PRESENTI: NR. 9

VOTI FAVOREVOLI: NR. 9 (Forci A., Cardia L., Carta A., Erriu G., Lecca D., Porru M., Schirru O., Mulas M., Lallai R)

ASTENUTI: NR. 0

CONTRARI: NR. 0

A MAGGIORANZA dei voti espressi per alzata di mano,

Delibera

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2025 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo il seguente prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e determinato conformemente alle modalità previste dal Decreto del 6 settembre 2024;

Di approvare le riduzioni e detrazioni secondo la tabella riportata

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	ESENTE		
Immobile assimilato all'abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	ESENTE		
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; e sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (Entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	7,29 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto regolarmente registrato ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera c)
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze , (le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (L. 160/2019 art. 1 comma 748)	4,75 per mille	€ 200,00	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	4,75 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliari tenute a disposizione o non locate (esclusi fabbricati Cat. D)	7,29 per mille		
Unità immobiliari concesse in locazione (esclusi fabbricati Cat. D)	7,29 per mille		

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (L. 160/2019 art. 1 comma 753)	7,60 per mille (Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato)		
Aree fabbricabili	7,29 per mille		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (L. 160/2019 art. 1 comma 751)	ESENTI		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 (L. 160/2019 art. 1 comma 750)	ZERO		
Immobili diversi dall'abitazione principale e tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	7,60 per mille		
Terreni agricoli	ESENTI		

Di dare atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Silius sono esenti ai fini dell'imposta municipale propria in virtù dell'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Di allegare alla presente il Prospetto delle aliquote elaborato attraverso l'applicazione informatica del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo e del prospetto delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dei 9 consiglieri presenti, di cui nr. 9 favorevoli (Forci A., Cardia L., Carta A., Erriu G., Lecca D., Porru M., Schirru O., Mulas M., Lallai R, nessun contrario e nessun astenuto, a maggioranza dei voti espressi

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ANTONIO FORCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRO PIREDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2025 al 20/03/2025;**
- E' stata contestualmente comunicata ai Capigruppo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRO PIREDDU

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4^a T.U.E.L.);**
- Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3^a T.U.E.L.).**

IL Segretario Comunale

F.TO ALESSANDRO PIREDDU



Per copia conforme all'originale.

Silius, 05.03.2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO

FRANCESCA PORRU



PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

➤ **VISTO** il TU. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvata con D. Lgs, 18.08.2000 nr. 267;

➤ **PREMESSO** che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Silius, 24/02/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ANTONIO FORCI

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Silius, 24/02/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONIO FORCI

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,475%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,729%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. 	0,729%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione 	0,729%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione a disposizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abitazioni non locate e non concesse in comodato 	0,729%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità</p>	0,475%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 21/2/2025 alle 12:34:29